



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA

così composta:

dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore

dr. Marina Tucci consigliere

dr. Mario Montanaro consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2766
del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in
decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, con l'avvocato Paolo Pannella

PARTE APPELLANTE

E

Controparte_1

[...] (P.IVA *P.IVA_2*), in
persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'avvocato Giovanni
Bizzarri

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19014/2019 del
Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia
specializzata dell'impresa.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente
giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

*«Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1*
conveniva in giudizio il *CP_1* convenuto onde sentir: «...
revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo
del Tribunale di Roma n° 66004/2016 RG.- 24262/2016 D.I. del
17-19/10/2016, notificato in data 21/10/2016 e con questo atto
impugnato accertando e dichiarando, in via incidentale e/o
riconvenzionale, sia la nullità e/o annullabilità della delibera
consortile del 16/12/2015 e quindi la pretesa delle somme relative*

al 2016, sia la inesistenza di una solidarietà tra la opponente e la Parte_2 relativamente agli oneri consortili per cui è processo,- sia condannando il CP_1 a risarcire la Pt_1 [...] del danno derivato e provocato dal sopra descritto comportamento e quantificabile in una somma equivalente a quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore della parte ricorrente riconoscendo, per l'effetto, che nulla in alcun caso è dovuto da Parte_1 al CP_1 ».

L'opponente in particolare deduceva:

a) Che controparte chiedeva il pagamento degli oneri consortili, oltre che per il 2016, anche per il 2014 e 2015, quando in un precedente sollecito nulla era stato chiesto con riferimento al 2014;

b) Che si diviene soci del CP_1 nella qualità di imprenditori proprietari e/o affittuari dell'azienda ivi esercitata (nella specie il box C/269) ma l'opponente, per effetto della sentenza di risoluzione del contratto di affitto del 2015, ha perso la qualità di consorziata che era tornata in capo al proprietario (odierno opponente) mai convocato per l'assemblea del 16.12.2015 con la conseguenza che le pretese per l'anno 2016 erano illegittime;

c) Che l'opponente non era responsabile in solido con la Dog Shop degli oneri consortili;

d) Che aveva chiesto senza esito chiarimenti in ordine agli ammontari pretesi;

e) Che la mancata comunicazione del fatto che l'affittuaria non pagava gli oneri consortili aveva arrecato un danno essendo nell'impossibilità di ripetere le somme maturate nei suoi confronti.

Si costituiva in giudizio il CP_1 opposto, contestando l'infondatezza dell'avversa domanda ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale adito, l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande incidentali e riconvenzionali ex adverso proposte.

Il CP_1 in particolare deduceva:

a) Che era costituito fra i proprietari dei singoli locali che compongono il Centro e gli operatori che esercitano attività commerciali, di servizi e somministrazione all'interno dei locali medesimi, ove concessi in locazione, affitto di azienda ovvero ad altro titolo a terzi;

b) Che, in particolare, l'art. 4 dello statuto consortile prevede che:

1. Sono soci del CP_1 , i "Conсорziati Proprietari" ed i "Conсорziati Operatori".

i) sono Conсорziati Proprietari:

- la persona fisica o giuridica che abbia acquistato, per atto pubblico da comunicare al Conсорzio od anche in via preliminare, da CP_2 CP_1 CP_3 una rata dell'immobile costituente il Centro Commerciale integrato dei Granai di CP_1 e che, tramite la specifica Associazione della quale è socio, abbia chiesto l'autorizzazione, la licenza o comunque l'assenso della Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale indicata come unica obbligatoria nell'adesione all'Associazione e nell'atto di acquisto della rata stessa;

- il proprietario della rata immobiliare.

ii) sono Conсорziati Operatori:

- l'imprenditore proprietario dell'azienda commerciale operante nella rata immobiliare, l'affittuario, anche temporaneo, dell'azienda stessa ovvero il conduttore della rata immobiliare o comunque il soggetto non proprietario che ne ha la materiale disponibilità;

c) che CP_4 proprietaria del locale n.269 all'interno del Centro è conсорziata, aveva concesso alla [...] Pt_2 l'esercizio dell'attività all'interno del proprio locale che, per l'effetto ai sensi del predetto art. 4, punto 1b), aveva anch'essa assunto la qualifica di socio del CP_1 ;

d) che ai sensi del medesimo art. 4 punto 3, il conсорziato proprietario e il conсорziato operatore, sono solidalmente responsabili nei confronti dei CP_1 , giusta norma pattizia (3. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 2, ciascuna parte sarà responsabile in via solidale ed indivisibile nei confronti del CP_1 e dei Conсорziati, per il rispetto di tutte le obbligazioni, che non siano strettamente personali, derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione);

e) che la tesi di controparte circa l'assenza di solidarietà, ai sensi dell'art. 4, punto 4 dello statuto consortile, era del tutto infondata;

f) che in particolare controparte richiama l'art. 4.4. (secondo il quale "Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita, deve essere comunicato con atto scritto al Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto che dovrà avvenire in forma scritta e contenere l'adesione al

CP_1 ed al presente statuto da parte del cessionario. In difetto di tale comunicazione, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del CP_1 e dei Consorziati all'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto e sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto al CP_1 ed ai singoli Consorziati) che tuttavia si riferiva ad altra fattispecie rispetto a quella di cui al punto 2 dell'art. 4 e che in nessun modo costituiva deroga o revoca della solidarietà espressamente prevista dal predetto punto 3 dell'art. 4 dello statuto;

g) che il rapporto di solidarietà era stato espressamente riconosciuto dalla stessa Parte_1 che, con propria nota del 21.10.2015 inviata al CP_1 per contestare di non essere stata informata di un piano di rientro del debito con il consorziato operatore Parte_2 dichiarava "Aggiungo che, essendo la scrivente società, coobbligata al pagamento degli oneri consortili, l'intera vicenda della partita debitoria dei correlati "piani di rientro", avrebbe dovuto essere comunicata puntualmente alla Parte_1

h) che non aveva fornito prova dei pagamenti per l'anno 2014;

i) che era stata ritualmente convocata all'assemblea consortile del 16.12.2015 a mezzo comunicazione PEC del 05.12.2016 inviata all'indirizzo Email_1 ricevuta come da relativa attestazione che si produceva e che in ogni caso la domanda era superata per l'intervenuta assemblea di approvazione del consuntivo 2016 tenutasi in data 28.02.2017 che controparte non aveva opposto né mai contestato;

l) che proprio l'esistenza del giudizio per risoluzione del contratto con la Pt_2 evidenziava come l'opponente fosse ben a conoscenza del fatto che non pagava gli oneri consortili;

m) che unica prova liberatoria era il pagamento, non offerta;

n) che le domande riconvenzionali erano inammissibili in ragione della clausola arbitrale esistente (accertare e dichiarare la nullità annullabilità della delibera assembleare del 16.12.2015; accertare e dichiarare che l'obbligazione solidale di pagamento degli oneri consortili viene meno quanto il cedente effettua al CP_1 la comunicazione di cui all'art. 4 punto 4 dello statuto consortile; condannare il CP_1 al risarcimento del danno conseguente per la dedotta mancata comunicazione ad essa Parte_1 del mancato pagamento degli oneri consortili da parte della Parte_2 ed in ogni caso infondate.

Con ordinanza del 19.06.2017 il Tribunale, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, disponeva l'avvio del procedimento di mediazione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.

Nessuna delle parti formulava richiesta di ammissione di mezzi istruttori e, all'udienza del 05.06.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate delle parti».

§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:

«a) Rigetta l'opposizione;

b) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale rispetto alla domanda risarcitoria spiegata da parte opponente giusta clausola arbitrale;

c) Rigetta ogni altra domanda;

d) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5500,00 per onorari oltre accessori».

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:

Merito dell'opposizione

«Così riassunti i fatti, l'opposizione è inondata.

Come già in parte osservato in sede di concessione della provvisoria esecuzione:

a) L'opponente è la proprietaria del box sito nel consorzio e dunque è sempre e comunque tenuta al pagamento degli oneri consortili giusta solidarietà esistente con l'affittuaria ex art. 4 punto 3 dello statuto consortile;

b) L'art. 4.4 invocato da parte opponente per escludere la solidarietà regola un caso diverso, ossia quello della cessione della quota immobiliare a terzi che, se non portata a conoscenza del **CP_1**, continua a mantenere il cedente obbligato anche per gli oneri consortili maturati dopo la cessione. Nella specie l'opponente è sempre rimasta proprietaria del box e dunque l'esistenza dell'obbligo di pagamento a suo carico è indiscutibile,

c) Il debito deriva da bilanci preventivi e consuntivi approvati e non impugnati;

d) Anche il preventivo 2016 deve ritenersi ritualmente approvato atteso che parte opposta ha versato in atti la convocazione via PEC dell'opponente (all. 9 della comparsa di costituzione);

e) Offerta la prova del credito grava sul debitore offrire la prova del pagamento, prova non offerta nella specie, anche con riferimento al 2014 (irrelevante è il fatto che tali somme potessero non essere state inserite in un precedente sollecito, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione)».

Domanda di risarcimento – difetto di giurisdizione

«Per quanto attiene infine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione della domanda per l'esistenza di una clausola arbitrale: trattasi

di questione che non rientra nel perimetro del credito ingiunto e delle relative eccezioni (tra le quali si ritiene debbano farsi rientrare anche le domande riconvenzionali che mirano a togliere efficacia alle delibere poste a base del monitorio, domande definite quindi in questa sede).

L'art. 21 difatti così recita:

"Il CP_1 ed i consorziati convengono che tutte le controversie e le vertenze che dovessero sorgere fra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto saranno devolute e decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal CP_1, uno dal consorziato ed il terzo che assumerà le funzioni di Presidente del collegio, di comune accordo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Ai sensi. Dell'art. 822 c.p.c., si conviene che gli arbitri decideranno "secondo le norme di diritto" a meno che le parti non li abbiano espressamente autorizzati con atto scritto (forma richiesta a pena di nullità) a pronunciarsi secondo equità.

La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi, presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo.

Se sarà concesso e la data di sottoscrizione del decreto da parte del Giudice competente sarà precedente al perfezionato inizio del procedimento arbitrale, si intenderà decaduta la competenza arbitrale, limitatamente all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni"».

Spese

«Spese secondo soccombenza».

§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso:

“Piaccia alla Corte di Appello di Roma – contrariis rejectis – previa sospensione della efficacia esecutiva / esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19014/2019 del 7 ottobre 2019 ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19014/2019 del 7 ottobre 2019, qui impugnata,

- revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I. del Tribunale di Roma n. 66004/2016 R.G. – 24262/2016 D.I. del 17-19/10/2016, accertando e dichiarando la nullità e/o annullabilità della delibera consortile del 16/12/2015 e quindi la pretesa delle somme relative al 2016; la inesistenza di solidarietà tra la odierna appellante e la Parte_2 relativamente agli oneri consortili per cui è processo; condannando il [...]

Controparte_1

[...] , in persona del suo legale rappresentante in carica pro-tempore, a risarcire la Parte_1 del danno conseguente al comportamento sopra descritto e quantificabile in una somma equivalente a quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore del CP_1 riconoscendo che nulla è dovuto da Pt_3

[...] al Controparte_1
[...] che nulla deve avere da
Parte_1

- con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi da in favore dell'Avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso spese ed onorari”.

Consorzio degli operatori del Controparte_1
di CP_1 ha resistito al gravame ed ha chiesto:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi come sopra dedotti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. In via preliminare

- Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;

- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

2. Impregiudicate le eccezioni che precedono e senza che questo costituisca rinuncia alle stesse, nel merito, respingere integralmente l'impugnazione proposta per tutti i motivi indicati e perchè infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'appellata sentenza n. 19014/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 7 ottobre 2019.

3. Condannare parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. considerata l'infondatezza documentale dell'appello proposto per la contrarietà dei relativi motivi a documenti ben conosciuti dalla Parte_1 e dalla stessa prodotti o mai contestati.

4. Condannare parte appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio”.

L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.

§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:

1. Errore nella valutazione della non pertinenza dell'art. 4.4 dello Statuto del CP_1

La parte appellante censura la valutazione effettuata in primo grado dal Tribunale in merito alla pertinenza del richiamo effettuato dalla Parte_1 all'art. 4.4 dello Statuto del CP_1.

In tale articolo si prevede, infatti, che “Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita” deve essere comunicato al

Consiglio di Amministrazione con specifiche tempistiche e modalità, in carenza delle quali *“il cedente rimarrà obbligato nei confronti del CP_1 e dei Consorziati all’adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto”*.

Sostiene l’appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere tale previsione valida solo con riguardo alla cessione della quota immobiliare a terzi, dal momento che l’art. 4.4 contempla altresì i casi di trasferimento della conduzione e/o disponibilità materiale della rata immobiliare o della titolarità dell’azienda in essa gestita e che, nel caso di specie, la Parte_1 avrebbe proprio *“trasferito alla Parte_2 l’azienda dalla cedente gestita nel box C/269”*, con conseguente venir meno della solidarietà tra le due società.

Il motivo è infondato.

Prevede lo Statuto del CP_1 appellato:

“Articolo 4) CONSORZIATI

1. Sono soci del CP_1, i “Consorziati Proprietari” ed i “Consorziati Operatori”.

a) sono Consorziati Proprietari:

- la persona fisica o giuridica che abbia acquistato, per atto pubblico da comunicare al Consorzio od anche in via preliminare, da Controparte_5 una rata dell’immobile costituente il Centro Commerciale integrato dei Granai di CP_1 e che, tramite la specifica Associazione della quale è socio, abbia chiesto l’autorizzazione, la licenza o comunque l’assenso della Pubblica Amministrazione per l’esercizio dell’attività imprenditoriale indicata come unica obbligatoria nell’adesione all’Associazione e nell’atto di acquisto della rata stessa;

- il proprietario della rata immobiliare.

b) sono Consorziati Operatori:

- l'imprenditore proprietario dell'azienda commerciale operante nella rata immobiliare, l'affittuario, anche temporaneo, dell'azienda stessa ovvero il conduttore della rata immobiliare o comunque il soggetto non proprietario che ne ha la materiale disponibilità.

2. Qualora la proprietà della rata immobiliare, la sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, la proprietà dell'azienda, così come la gestione temporanea dell'attività non siano cumulate in un'unica persona fisica o giuridica per effetto di atti di disposizione tra vivi o a causa di morte, la qualifica di Consorziato deve essere assunta da ognuna di esse. In tal caso, esse persone dovranno indicare quella tra loro che le

rappresenterà di fronte al CP_1 . Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal CP_1 ad uno dei contitolari del diritto, sono efficaci nei confronti di tutti.

3. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 2, ciascuna parte sarà responsabile in via solidale ed indivisibile nei confronti del CP_1 e dei Consorziati, per il rispetto di tutte le obbligazioni, che non siano strettamente personali, derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione.

4. Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita, deve essere comunicato con atto scritto al Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto che dovrà avvenire in forma scritta e contenere l'adesione al Consorzio ed al presente statuto da parte del cessionario. In difetto di tale comunicazione, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del CP_1 e dei Consorziati all'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto e sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto al CP_1 ed ai singoli Consorziati.”.

La tesi dell'appellante, -secondo la quale per il solo fatto di aver affittato l'azienda a Pt_2 , l'appellante proprietaria non sarebbe solidalmente obbligata al pagamento degli oneri consortili relativi al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda, in applicazione di quanto previsto dal comma 4- è frutto di una errata lettura della previsione statutaria sopra riportata.

Dalla lettura dell'art. 4 emerge che:

- sono solidalmente tenuti al pagamento degli obblighi consortili tanto il consorziato proprietario, quanto il consorziato operatore (comma 2 e 3);

- nell'ipotesi che venga trasferita la proprietà o la conduzione dell'azienda, il trasferimento non avrà effetto fino a che il cedente non lo avrà comunicato nella forma prevista al CP_1 , rimanendo il cedente obbligato all'adempimento delle obbligazioni derivanti dallo statuto.

Pertanto, nel caso in questione, fermo l'obbligo solidale del consorziato proprietario (odierna appellante) e del consorziato operatore Parte_2 ex art. 4 comma 3, quest'ultima rimarrà coobbligata nei confronti del Consorzio per il pagamento degli oneri consortili se non comunicherà il ritrasferimento

dell'azienda alla consorziata proprietaria per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto.

E' evidente che il comma 4 si riferisce all'ipotesi in cui la proprietà della porzione immobiliare o la conduzione dell'azienda sia trasferita a terzi e che, in assenza di comunicazione del trasferimento, rimangono obbligati nei confronti del **CP_I** i soggetti cedenti, siano essi il consorziato proprietario o il consorziato operatore.

Tuttavia, anche in tale ipotesi, non viene meno la regola della solidarietà nei confronti del **CP_I** del consorziato proprietario e del consorziato operatore.

A maggior ragione la regola della solidarietà non viene meno quando il trasferimento dell'azienda avviene tra gli originari consorziati, proprietario ed operatore.

La statuizione del primo giudice va, pertanto, confermata.

2. Erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione

In secondo luogo, a parere dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito alla domanda di risarcimento.

Invero, l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla controparte si è basato sull'esistenza della clausola arbitrale di cui all'art. 21 dello Statuto del **CP_I** che, a parere dell'appellante, non troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché le domande risarcitorie avanzate non nascerebbero, come previsto dalla clausola medesima, dall'*“applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto”*, bensì *“dal fatto che siano state fornite informazioni approssimative che hanno finito per pregiudicare qualsiasi possibilità di ripetere somme dalla affittuaria inadempiente”*.

Il motivo è infondato.

L'art. 21 dello Statuto del **CP_I** prevede la competenza di un Collegio arbitrale per *“tutte le controversie e le vertenze che dovessero sorgere fra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto”*, fatta salva l'eccezione di cui al comma 3, secondo cui *“La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi, presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo”*.

- A completamento del comma 3, il comma 4, qualora sia stato emesso il decreto ingiuntivo richiesto, estende la

competenza del Giudice anche “*all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni*”.

- Nel caso di specie, la domanda di risarcimento avanzata dalla **Pt_1** in primo grado non attiene all’ambito delle eccezioni relative al decreto ingiuntivo, come già correttamente affermato dal giudice di primo grado, pertanto non può essere compresa nella fattispecie di cui al menzionato comma 4.

- Viceversa, si deve ritenere che tale domanda attenga, invece, all’esecuzione del contratto, dal momento che viene contestato che la mancata comunicazione all’appellante della morosità dell’affittuaria nel pagamento degli oneri consortili “*si pone in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che debbono caratterizzare anche rapporti quale quello in essere tra CP_1 ed odierno appellante*” e, dunque, la domanda risarcitoria attiene proprio al dedotto inadempimento da parte del **CP_1** alle obbligazioni su di esso gravanti nell’esecuzione del contratto.

Non inoltre chiaro perché l’appellante, quale condebitore solidale, abbia perduto l’azione di regresso nei confronti della

CP_6 **Parte_2**

Il motivo va, pertanto, rigettato.

Va rigettata la domanda dell’appellata di condanna dell’appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo la prova di un danno ulteriore all’anticipazione delle spese legali.

§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, pari all’entità della somma oggetto dell’ingiunzione opposta, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** [...] di **CP_1** contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede

1. — rigetta l’appello;

2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.

-Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025.

Il presidente estensore